

Nulla osta paesaggistici, diniego motivato senza strafare

Il diniego di nulla osta paesaggistico può ritenersi sufficientemente motivato laddove siano indicate le ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo. Lo hanno ribadito i giudici della I sezione del Tar Toscana, con la sentenza n. 815 dello scorso 21 maggio. I giudici amministrativi toscani hanno evidenziato che si dovrà, pertanto, considerare soddisfacente anche una motivazione scarna e sintetica da parte dell'Amministrazione, purché idonea a rivelare gli estremi logici della ritenuta incompatibilità. In questi casi la Soprintendenza sarà chiamata a manifestare semplicemente la piana applicazione del disposto di cui all'art. 146, comma 8, dlgs n. 42/2004, in forza del quale il Soprintendente rende il proprio parere «limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso e alla conformità

Per il Tar Toscana soddisfacente una motivazione scarna e sintetica

dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico [...]». Per regola generale, non è poi ravvisabile a carico dell'amministrazione alcun obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l'intervento compatibile con la bellezza d'insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un fondamentale interes-

Non vi è obbligo di prescrizioni tese a garantire la bellezza dell'insieme

se pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta. I giudici fiorentini hanno poi evidenziato come le scelte effettuate dall'amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscano apprezzamenti di merito tendenzialmente sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. Evidenziando che esse non richiedono

una motivazione puntuale e mirata, essendo sufficiente l'indicazione dei profili generali e dei criteri di fondo che sorreggono le determinazioni assunte, salvo che queste incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo le legittime aspettative di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifica considerazione, e che tradizionalmente vengono fatte dipendere dal superamento degli standard minimi di cui al dm 2 aprile 1968, ovvero dalla lesione dell'affidamento qualificato

del privato derivante da convenzioni di lottizzazione o accordi di diritto privato intercorsi con il Comune, dall'esistenza di giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione, dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.

*Angelo Costa
e Maria Domanico*

